

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 21

presentata dai Consiglieri regionali  
TRUZZU - PIGA - CERA - FLORIS - MASALA - MELONI Corrado - RUBIU - USAI

il 14 giugno 2024

Disposizioni per la salvaguardia del territorio e la tutela del suolo agricolo

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si rende necessaria per disciplinare in maniera più organica le innumerevoli richieste di installazioni di impianti eolici e fotovoltaici nel territorio dell'Isola, anche alla luce dei recenti interventi normativi da parte del Governo e alla prossima emanazione del decreto interministeriale sulle aree idonee previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

La ratio della proposta è quella di individuare, attraverso una norma di carattere urbanistico, le aree in cui non sia possibile procedere all'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da FER, riconoscendo le superfici agricole come aree di particolare pregio da destinare precipuamente all'attività di produzione di beni primari.

È bene specificare che la necessità di tutela del suolo destinato alla produzione agricola deve intendersi riferita non solo alle eventuali richieste future, ma anche alle procedure già in corso, che rischiano, se approvate, di compromettere per sempre il territorio isolano e procedere a una trasformazione dell'ambiente da agro-pastorale a industriale.

Il comma 3 dell'articolo 1 inoltre mira a introdurre un parere obbligatorio e vincolante da parte della Regione per tutti i procedimenti di carattere nazionale, in virtù della competenza primaria regionale in materia urbanistica, come più volte sancito, anche recentemente, dalla Corte costituzionale.

Il comma 4 dell'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione della presente proposta, escludendo gli impianti finalizzati all'autoconsumo e alle comunità energetiche.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Disposizioni per la salvaguardia del territorio

1. Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee all'installazione di impianti per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e più precisamente:

- a) impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;
- b) impianti eolici.

2. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente, il parere reso dalla Regione in materia di edilizia, urbanistica e usi civici e paesaggistico quando reso in relazione agli strumenti pianificatori già adottati di concerto con lo Stato, è da ritenersi obbligatorio e vincolante.

4. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e quelli rientranti nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo e gli impianti agrifotovoltaici aventi soluzioni costruttive in elevazione con altezza minima non inferiore a 2,1 metri dal suolo, tali da garantire la continuità dell'attività colturale e pastorale nell'intero e permanente utilizzo della superficie agricola utile.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).